



Comune di Modena

***REGOLAMENTO COMUNALE PER
L'ACCESSO ALLE CASE RESIDENZE
E AI CENTRI DIURNI PER ANZIANI
E CRITERI DI CONTRIBUZIONE
PER CONCORRERE AL PAGAMENTO
DEL SERVIZIO.***

*Approvato dal Consiglio Comunale
con Deliberazione n. 41 dell'11/05/2017*

ART. 1 – OGGETTO E FINALITA'

Il Regolamento definisce le modalità di accesso alle case residenze e ai centri diurni per anziani, limitatamente ai posti accreditati per la non autosufficienza di cui alla DGR. 514/2009 e successive modifiche ed integrazioni.

Il numero dei posti accreditati di casa residenza e di centro diurno viene definito dal Comitato di Distretto nel documento di programmazione relativo ai servizi per la non autosufficienza.

In particolare, il presente Regolamento ha per oggetto l'individuazione dei criteri di accesso e priorità ai fini dell'inserimento, il percorso per attivare la valutazione socio-sanitaria ai fini dell'ammissione in graduatoria e le modalità di approvazione della stessa.

Col presente Regolamento si intende inoltre disciplinare i criteri di contribuzione al costo dei servizi.

Il presente regolamento ha le seguenti finalità:

- garantire all'anziano non autosufficiente, livelli progressivi di tutela, sulla base della progettazione personalizzata attraverso l'attivazione di servizi il più adeguati possibile a rispondere alle esigenze socio-assistenziali e sanitarie dello stesso;
- definire procedure, modalità e criteri per l'accesso che rispondano a principi di equità nei confronti dei cittadini anziani e delle loro famiglie, e che tengano conto prioritariamente della condizione della persona anziana e dei suoi bisogni assistenziali, sanitari e relazionali.

ART. 2 – DESCRIZIONE DEI SERVIZI

a) Casa Residenza per anziani

La Casa residenza per anziani è una struttura socio-sanitaria residenziale destinata ad accogliere, temporaneamente o permanentemente, anziani non autosufficienti non assistibili nel proprio ambito familiare. L'obiettivo della Casa residenza per anziani è il mantenimento delle autonomie residue e il recupero delle capacità fisiche, mentali e relazionali della persona anziana grazie alla presenza di personale specializzato che garantisce assistenza nelle attività quotidiane, assistenza medica di base, prestazioni infermieristiche e riabilitative.

Il servizio di Casa Residenza per Anziani garantisce:

- assistenza diurna e notturna agli ospiti nelle attività quotidiane;
- assistenza medica, infermieristica e fisioterapica;
- servizi alberghieri con riferimento alla pulizia dei locali, alla giornata alimentare degli ospiti e alla lavanderia;
- attività aggregative e ricreativo-culturali.

Le attività socio-assistenziali e sanitarie sono realizzate secondo quanto previsto dal programma assistenziale personalizzato di cui ogni ospite è titolare.

b) Centro Diurno

Il Centro Diurno è una struttura socio-sanitaria a carattere diurno finalizzata a favorire la permanenza a domicilio della persona anziana, supportando ed integrando il lavoro di cura della famiglia. L'obiettivo del Centro Diurno è quello di offrire aiuto e tutela socio assistenziale e socio sanitaria nelle ore diurne all'anziano, potenziando e mantenendo le abilità e competenze residue, relative alla sfera dell'autonomia, dell'identità, dell'orientamento spaziotemporale, della relazione interpersonale e della socializzazione.

La frequenza ai centri diurni può essere o a tempo pieno o part-time secondo una modalità flessibile sulla base del progetto personalizzato predisposto per ogni ospite. Di norma il servizio

garantisce l'apertura per almeno sei giorni la settimana e per un arco orario non inferiore alle dieci ore giornaliere.

Il servizio di CD garantisce:

- assistenza agli ospiti nelle attività quotidiane;
- somministrazione dei pasti;
- attività di mobilitazione;
- attività aggregative e ricreativo-culturali.

L'assistenza infermieristica è assicurata dal gestore secondo quanto previsto nei piani personalizzati mentre l'assistenza medica è garantita dal Medico di Medicina Generale dell'anziano.

Le attività socio-assistenziali e sanitarie sono realizzate secondo quanto previsto dal programma assistenziale personalizzato di cui ogni ospite è titolare.

b1) Trasporto

Il Trasporto casa centro casa si configura come servizio aggiuntivo rispetto alla fruizione del centro diurno, la modalità di realizzazione del servizio è disciplinato all'interno dei singoli contratti di servizio coi soggetti gestori dei centri diurni.

L'attivazione del trasporto avviene sulla base della progettazione personalizzata secondo le modalità ed i criteri individuati nella Deliberazione di Giunta comunale n.159/2014.

La compartecipazione al costo del trasporto da parte del cittadino viene conteggiata separatamente ed è equivalente al costo ordinario del titolo di viaggio per i mezzi pubblici cittadini, tratta urbana.

ART. 3 – DESTINATARI E REQUISITI D'ACCESSO

Sono destinatari del presente Regolamento i cittadini residenti nel Comune di Modena, di età di norma superiore ai 65 anni, in condizioni di non autosufficienza, per i quali il progetto individuale richieda l'attivazione di un servizio residenziale o diurno.

La condizione di non autosufficienza, definita attraverso l'utilizzo di apposite scale valutative, è condizione necessaria per l'accesso nei posti accreditati.

Si specifica che il requisito della residenza anagrafica si considera soddisfatto qualora l'anziano abbia perfezionato la pratica di residenza nel Comune di Modena.

Tale residenza deve essere riferita ad un'abitazione privata, in cui l'anziano abbia vissuto nel periodo precedente alla richiesta di inserimento.

Potranno essere inseriti in graduatoria anche cittadini di età inferiore ai 65 anni, qualora gli stessi abbiano una condizione di non autosufficienza e una patologia "assimilabile" all'età anziana; l'assimilabilità viene certificata dall'Azienda USL.

ART. 4 – MODALITA' D'ACCESSO E PROGETTAZIONE PERSONALIZZATA

L'accesso alle case residenze e centri diurni per anziani prevede un percorso di valutazione dei bisogni e del contesto socio-sanitario e relazionale della persona a cura dell'assistente sociale e del personale medico ed infermieristico.

Per attivare il percorso di valutazione socio-sanitaria, bisogna rivolgersi al Servizio Sociale Territoriale, presso il polo territoriale di residenza, rappresentando la propria situazione problematica.

A partire dall'analisi condivisa dei bisogni e delle risorse della persona anziana e del suo contesto socio-relazionale viene elaborato il progetto personalizzato di vita e di cura, di cui alla DGR

1206/2007, che può prevedere l'attivazione di diversi servizi fra cui anche l'inserimento in casa residenza o centro diurno.

L'Assistente sociale in integrazione col personale sanitario elabora la valutazione sociale, sanitaria e relazionale, ed unitamente all'anziano e alla famiglia viene definita la progettazione personalizzata.

Quando la progettazione condivisa è orientata all'ingresso in casa residenza o centro diurno, l'assistente sociale presenta la domanda di accesso, corredata di tutta la documentazione necessaria attributiva di punteggio, alla Commissione di cui presente Regolamento.

Al momento della presentazione della domanda, di casa residenza, si ritiene fondamentale privilegiare la volontà dell'anziano, in relazione al forte cambiamento del contesto di vita dovuto alla scelta di ingresso in residenza.

L'anziano e/o i suoi famigliari, nella compilazione della domanda, sottoscrivono l'impegno al rispetto dei Regolamenti vigenti e a concorrere al pagamento della retta.

La domanda ha validità due anni dalla data di inserimento in graduatoria e può essere aggiornata in ogni momento qualora vi siano cambiamenti nelle condizioni attributive di punteggio; le modifiche verranno recepite nella prima commissione utile.

ART. 5 – CRITERI PER L'ELABORAZIONE DELLA GRADUATORIA

Fermo restando il requisito della non autosufficienza psico-fisica, quale condizione necessaria per la presentazione della domanda, le domande presentate vengono valutate in base ai seguenti criteri di priorità:

- **Bisogno socio-assistenziale e sanitario dell'anziano:** tale criterio definisce le necessità di assistenza e tutela socio-sanitaria dell'anziano, e rileva gli elementi legati alla non autosufficienza fisica e alle problematiche relazionali-comportamentali.

La scheda di valutazione sarà articolata in appositi indicatori che misureranno le seguenti variabili:

- autonomia nelle attività della vita quotidiana;
- autonomia nei comportamenti della vita quotidiana e nelle attività di relazione;
- condizione sanitarie;
- condizione abitativa e ambientale.

Il punteggio massimo attribuibile a tale criterio è di **60/100**.

- **Risorse della rete familiare (coniuge e figli):**

tale criterio valuta la capacità di supporto assistenziale della rete familiare.

La scheda di valutazione sarà articolata in appositi indicatori che misureranno le seguenti variabili:

- analisi delle risorse e dei vincoli presenti nella rete familiare
- disponibilità affettiva e relazionale della rete parentale
- capacità di risposta della rete parentale ai bisogni assistenziali e tutelari.

Il punteggio massimo attribuibile a tale criterio è di **25/100**.

Si specifica che per i servizi diurni il punteggio massimo sarà attribuito in modo proporzionale alla capacità della famiglia di prendersi cura del proprio congiunto essendo il servizio di centro diurno integrativo e non sostitutivo al lavoro di cura della famiglia. Per quanto riguarda il centro residenziale tale punteggio sarà attribuito invece con un criterio di proporzionalità inversa essendo il servizio sostitutivo al lavoro di cura della famiglia.

Le schede attributive di punteggio per i criteri relativi ai bisogni sociosanitari dell'anziano e alle risorse della rete familiare, saranno approvate dal comitato di Distretto.

- **Condizione economica:**

Per definire il punteggio relativo alla condizione economica dell'anziano si fa riferimento all'art. 6, comma 3 del DPCM 5 dicembre 2013 n. 159, che prevede l'utilizzo dell'ISEE socio-sanitario residenze che prevede la possibilità per l'anziano di far riferimento al nucleo ristretto ed è integrato di una componente aggiuntiva per ciascun figlio non ricompreso nel nucleo familiare.

La componente aggiuntiva non viene calcolata nel caso in cui i figli stessi, o un componente del loro nucleo, risultino in condizione di disabilità media, grave o di non autosufficienza e/o risulti accertata la condizione di estraneità in termini di rapporti affettivi ed economici rispetto al beneficiario, certificata dalle amministrazioni competenti.

Per l'accesso al servizio di centro diurno viene utilizzato l'ISEE socio-sanitario.

Il punteggio massimo attribuibile a tale criterio è **di 15/100**.

Il punteggio verrà calcolato con un criterio di proporzionalità inversa, utilizzando la seguente formula :

$$P = 15 - (15/35.000 \times \text{valore ISEE})$$

P= punteggio attribuito

15= punti massimi attribuibili

€ 35.000 = ISEE di riferimento che attribuisce un punteggio pari a 0.

ART. 6 – COMMISSIONE

La Commissione, nominata con apposito atto del dirigente del Servizio Gestione Servizi diretti e indiretti, è composta da dirigenti e funzionari del Settore e da dirigenti e funzionari dell'Azienda USL, Distretto 3 di Modena.

La Commissione svolge le seguenti funzioni:

- approvazione di due distinte graduatorie di Casa Residenza e di Centro Diurno, la posizione in graduatoria viene individuata sommando i punteggi ottenuti in ogni singolo criterio di cui all'art. 5 e ordinando i punteggi della singola domanda in ordine decrescente; si colloca nella prima posizione chi ha il punteggio più alto poi le posizioni successive vengono ordinate via via in senso decrescente, a parità di punteggio, l'ISEE così come specificato nell'art. 5 diviene il principio ordinatore, sarà primo chi ha indicatore ISEE più basso;
- approvazione della programmazione degli inserimenti nei servizi residenziali e diurni per persone affette da patologie dementigene;
- approvazione della programmazione per gli inserimenti temporanei di riattivazione all'interno dei posti programmati;
- approvazione della programmazione delle temporanee di sollievo;
- formalizzazione degli inserimenti temporanei urgenti;
- valutazione di situazioni e/o casi particolari.

La Commissione valuta inoltre le richieste di variazione di frequenza dei servizi diurni e formalizza gli inserimenti in casa residenza temporanei urgenti e presso i servizi specialistici, per i quali si demanda al Presidente l'autorizzazione per l'ingresso temporaneo urgente tramite lettera.

La Commissione, che si riunisce periodicamente secondo un calendario predisposto su base annua, definisce la graduatoria che rimane in vigore fino alla data della Commissione successiva.

Le graduatorie di accesso alle case residenze per le accoglienze di lungo periodo e di accesso ai centri diurni vengono approvate con atto del Dirigente del Servizio competente in qualità di Presidente della Commissione.

ART. 7 – MODALITA' D'ACCESSO

L'accesso, a seguito della formalizzazione della graduatoria, di cui all'art. 6 del presente Regolamento, gestito dall'apposito ufficio, avviene attraverso una proposta telefonica all'anziano o ai suoi familiari.

La proposta d'accesso può riguardare qualunque posto accreditato disponibile all'interno della rete dei servizi residenziali e diurni.

L'interessato è tenuto a dare una risposta in merito all'accettazione o meno del posto entro il giorno lavorativo successivo alla data di comunicazione. Qualora non pervengano indicazioni dall'interessato circa l'accettazione del posto entro il giorno lavorativo successivo alla comunicazione anche telefonica si procederà a scorrere la graduatoria.

In caso di rinuncia all'ingresso, si procede scorrendo la graduatoria; la persona rinunciataria è tenuta a formalizzare la rinuncia, consapevole che al secondo rifiuto si procederà d'ufficio alla cancellazione dell'interessato dalla graduatoria stessa.

E' possibile quindi chiedere per una sola volta la sospensione in graduatoria per massimo tre mesi; decorso il periodo richiesto di sospensione, la persona sarà ricontattata sulla base dell'effettiva posizione in graduatoria.

Non è prevista la possibilità per il cittadino di scegliere la casa residenza o il centro diurno in cui essere inserito; qualora sia possibile verranno considerate richieste specifiche indicate nella domanda, debitamente motivate dall'assistente sociale.

Per evitare spostamenti di struttura e tutelare il benessere dell'anziano è possibile per le persone già inserite in regime privato attendere il posto accreditato presso la struttura in cui sono inseriti, per tali persone che essendo state chiamate hanno rinunciato al posto proposto, pur avendo maturato un diritto si procederà a proporgli il primo posto libero nella struttura richiesta, (fermo restando l'opportunità di dare risposta alle situazioni temporanee urgenti o sollievi estivi) nelle more dello scorrimento della graduatoria.

Si specifica inoltre che l'ingresso di lunga permanenza non prevede la possibilità di cambiare struttura se non per disposizione dell'Amministrazione comunale.

ART. 8 – LE DIVERSE TIPOLOGIE DI ACCOGLIENZA IN CASA RESIDENZA

Le risposte assistenziali delle Case Residenze possono variare in base alle finalità del ricovero e alla caratteristica temporale dell'accoglienza.

Si possono distinguere diverse tipologie di accoglienza:

- accoglienza di lungo periodo o permanente che individua la casa residenza come luogo di vita stabile per l'anziano;
- accoglienza temporanea di sollievo che ha la funzione di garantire alla famiglia un periodo di riposo dai compiti di cura;
- accoglienza temporanea in situazioni d'urgenza finalizzate a garantire all'anziano tempestivamente la necessaria continuità di cura anche a seguito di dimissioni protette ospedaliere e/o accadimenti imprevisti che possono coinvolgere l'anziano e/o i suoi familiari;

Si precisa che l'ingresso temporaneo non costituisce strada preferenziale per l'ingresso di lungo periodo o permanente in Casa Residenza.

ART. 9 – AMMISSIONI TEMPORANEE URGENTI IN CASA RESIDENZA

Talvolta possono determinarsi situazioni che richiedono un inserimento residenziale in via di urgenza, in quanto l'anziano non risulta sufficientemente tutelato o tutelabile al domicilio, con un reale pregiudizio per la sua incolumità psico-fisica.

Rientrano in questa fattispecie le situazioni di anziani soli senza risorse parentali e/o economiche in grado di garantire, anche con l'ausilio di tutti i servizi domiciliari pubblici e/o privati, la necessaria tutela e assistenza.

Possono rientrare inoltre le situazioni di anziani in dimissione dai reparti ospedalieri qualora i famigliari, per le mutate condizioni socio-sanitarie dei congiunti, siano impossibilitati a gestire nell'immediato il rientro a domicilio e siano impossibilitati a sostenere il costo di un posto reperito sul mercato privato.

In tali situazioni, rendendosi necessario attivare una soluzione immediata l'anziano viene accolto temporaneamente in Casa Residenza in attesa che la famiglia, col supporto dei servizi, predisponga l'attivazione degli interventi socio-sanitari domiciliari necessari o presenti domanda per l'inserimento in graduatoria per l'accoglienza permanente nei posti accreditati di casa residenza.

Tali inserimenti, che potranno protrarsi di norma per un tempo non superiore ai tre mesi, saranno autorizzati tramite lettera a firma del Presidente della Commissione e formalizzati nella prima commissione utile. Il Presidente avrà facoltà anche di autorizzare per situazioni particolari la permanenza oltre i 90 giorni; a titolo esemplificativo e non esaustivo la proroga oltre i termini potrà essere autorizzata:

- nelle more della nomina dell'Amministratore di sostegno al fine di garantire tutela ad anziani privi di qualsiasi riferimento parentale;
- ad anziani soli o con rete parentale inadeguata che pur non essendo in posizione utile in graduatoria non sono tutelabili a domicilio e non hanno risparmi per il pagamento di una retta nel privato.

ART. 10 – AMMISSIONI TEMPORANEE DI SOLLIEVO

L'accoglienza temporanea di sollievo ha la funzione di garantire alla famiglia un periodo di riposo dai compiti di cura.

Gli ingressi temporanei di sollievo sono programmati con un congruo anticipo, in quanto la funzione di tali periodi di ospitalità è quella di consentire alla famiglia e/o al caregiver di organizzarsi momenti liberi dagli impegni di cura (vacanze, assenza programmata per ferie dell'assistente famigliare, particolari impegni famigliari, etc.). Le famiglie possono beneficiare di un massimo di tre mesi nell'arco dell'anno; nei mesi estivi (giugno-settembre compresi) ogni famiglia può usufruire di un solo mese. Si specifica che comunque nell'arco dell'anno il periodo riconosciuto per il ricovero di sollievo non può essere superiore ad un mese, rimane la facoltà alla famiglia di beneficiare di ulteriori due mesi in regime temporaneo fermo restando che nel periodo estivo sarà possibile concedere un solo mese consecutivo. Indipendentemente dal periodo i giorni massimi del ricovero (sollievo più temporaneo) non potranno essere superiori a 90 giorni.

Fermo restando la definizione annuale del termine di presentazione della domanda per consentire la programmazione estiva, gli accessi saranno ordinati sulla base dei criteri previsti dal presente Regolamento.

ART. 11 – PERCORSI DI ACCOMPAGNAMENTO AL FINE VITA

A seguito della Delibera di Giunta Regionale 560/2015 “Riorganizzazione della rete locale di cure palliative”, nel Distretto socio-sanitario di Modena è stato avviato un progetto sperimentale teso ad

inserire le Case Residenze per anziani all'interno della Rete Locale di Cure Palliative nella logica di migliorare l'assistenza alle persone anziane in stadio avanzato e terminale, sviluppando nel personale che opera nelle Case Residenza Anziani (CRA), in particolare medici, infermieri e OSS, le cure palliative, le prassi, gli strumenti terapeutici e la cultura che le ispira.

Si definisce pertanto che per i percorsi di accompagnamento alla morte - anche se accolte in regime temporaneo, sulla base di quanto disposto dal precedente art. 9, qualora la famiglia e la persona lo richieda - possono essere conclusi nella medesima struttura.

ART. 12 – SERVIZI RIVOLTI A PERSONE CON PATOLOGIE DEMENTIGENE

Le persone con patologie involutive o dementigene esprimono bisogni molto diversi a seconda del livello di gravità della malattia, delle differenti fasi e modalità con cui si presenta. Questi elementi differenziano le tipologie di interventi socio-assistenziali e riabilitativi che devono essere messi in campo per sostenere i famigliari nei compiti di cura nei confronti di persone affette da demenza, con disturbi comportamentali di lieve e media entità, in fase di scompenso.

Per tali ragioni è stato dedicato un nucleo presso una casa residenza per anziani ed è stato aperto un centro diurno specialistico; entrambi i servizi sono rivolti a persone affette da tali patologie; l'inserimento nei servizi specialistici è a termine.

a)Nucleo specialistico

Il nucleo specialistico è rivolto a persone con patologia dementigena che manifestano disturbi del comportamento in fase acuta. L'accesso al nucleo specialistico prevede oltre alla presentazione della domanda la valutazione da parte di una equipe definita sulla base delle indicazioni del Comitato di Distretto. Tutti gli inserimenti nel nucleo sono considerati temporanei, di durata variabile in relazione all'evoluzione della fase acuta e al raggiungimento di una situazione di equilibrio assistenziale secondo il progetto personalizzato. Pertanto non sarà possibile al momento della dimissione proporre un ulteriore inserimento temporaneo presso un'altra casa residenza. La dimissione dal nucleo non dà diritto ad alcuna priorità rispetto all'ingresso in residenza anche se la persona è presente in graduatoria. Rimane invariata la possibilità per la famiglia di beneficiare anche presso il nucleo del mese di sollievo durante l'anno.

b)Centro Diurno specialistico

Il Centro Diurno specialistico è un centro socio-assistenziale che ha caratteristiche di temporaneità, mirato alla gestione di disturbi comportamentali legati alla demenza finalizzato ad offrire sostegno alle famiglie al fine di favorire, per quanto possibile, la permanenza a domicilio dell'anziano. Il Centro garantisce, nelle ore diurne, assistenza socio-sanitaria specifica, fornendo supporto ed aiuto nelle attività di vita quotidiana, offre inoltre attività mirate al mantenimento delle abilità personali e al rallentamento del decadimento cognitivo; rispetto ad un centro diurno tradizionale, le famiglie possono usufruire del servizio di sollievo notturno e di apertura nei giorni festivi.

Gli accessi ai servizi specialistici saranno ordinati sulla base della valutazione clinica della persona coniugati con la capacità di tenuta della rete.

ART. 13 – INSERIMENTI TEMPORANEI DI RIATTIVAZIONE

Le accoglienze di riattivazione rispondono all'esigenza di garantire il maggior recupero possibile delle funzionalità e a seguito di un evento traumatico che ha compromesso le autonomie della persona, attraverso interventi di riattivazione.

La programmazione distrettuale definisce il numero di posti dedicati.

Tali inserimenti, provenienti in gran parte dai percorsi di dimissioni protette dai presidi sanitari, avvengono a seguito della valutazione di un apposita equipe multidimensionale sempre integrata dalla competenza del medico-fisiatra.

Tale equipe definisce il programma riabilitativo e i tempi necessari al raggiungimento degli obiettivi previsti tenendo conto che, di norma la durata massima del periodo di riattivazione è di 30 giorni, in tale periodo l'utente non partecipa al costo del servizio.

Gli accessi saranno ordinati sulla base dell'ordine di arrivo delle domande.

ART. 14 – DIMISSIONI E MANTENIMENTO DEL POSTO

a) Casa Residenza

La dimissione dalla Casa Residenza può avvenire attraverso rinuncia scritta presentata dall'interessato o da chi lo rappresenta. La dimissione può avvenire inoltre su istanza dell'Amministrazione, a fronte di gravi inadempienze relative ai corretti comportamenti che regolano la vita comunitaria da parte dell'anziano e dei suoi famigliari, nonché a fronte di mancati pagamenti della quota di compartecipazione al costo del servizio. L'assenza dal servizio, con mantenimento del posto, avviene quando l'utente si assenta dalla Casa Residenza in seguito a ricovero ospedaliero o terapeutico. Durante i periodi di assenza l'ospite è tenuto a pagare la quota di compartecipazione secondo quanto previsto dalle deliberazioni regionali.

b) Centro Diurno

La dimissione dal centro diurno può avvenire o per rinuncia volontaria dell'ospite o suoi famigliari mediante atto scritto oppure per la modifica del progetto assistenziale.

In caso di modifiche assistenziali e sanitarie tali da pregiudicare l'adeguatezza del centro diurno rispetto alla situazione psico-fisica della persona, si può procedere alla dimissione dell'ospite concordando con lo stesso e i suoi famigliari tempi e modalità, reindirizzando la persona verso altri servizi della rete più consoni al suo bisogno.

La dimissione può avvenire inoltre, su istanza dell'Amministrazione, a fronte di gravi inadempienze relative ai corretti comportamenti che regolano la vita comunitaria da parte dell'anziano e dei suoi famigliari, nonché a fronte di mancati pagamenti della quota di compartecipazione al costo del servizio.

Si ha diritto al mantenimento del posto in caso di malattia e/o di ricoveri sanitari, per altre motivazioni la mancata frequenza del centro diurno, svolte le opportune verifiche, può comportare la dimissione dal servizio. Durante i periodi di assenza l'ospite è tenuto a pagare la quota di compartecipazione secondo quanto previsto dalle deliberazioni regionali.

ART. 15 – INSERIMENTI SU POSTI NON ACCREDITATI

E' possibile autorizzare l'inserimento di anziani in Case Residenza su posti non accreditati, anche collocati fuori dal territorio comunale, solo in via assolutamente straordinaria, sulla base di valutazioni professionali circa l'indispensabilità di tale soluzione, compatibilmente con le disponibilità economiche del Comune e dell'Azienda USL.

Si specifica che tali tipologie di inserimenti si configurano di norma come progetti temporanei e vengono a titolo esemplificativo e non esaustivo attivati per consentire agli anziani la vicinanza alla propria rete familiare o ai contesti abituali di vita.

ART. 16- COMPARTICIPAZIONE AL COSTO DEL SERVIZIO

a) Casa Residenza per anziani

Il costo del servizio viene calcolato sulla base delle deliberazioni regionali inerenti le tariffe previste dal sistema di accreditamento.

La compartecipazione al costo della CRA a carico dell'utente è fissata nelle deliberazioni regionali.

Gli ospiti dei servizi residenziali hanno l'obbligo di assumersi le spese relative alla quota di compartecipazione.

Si stabilisce che, indipendentemente dalle agevolazioni spettanti, l'utente ha comunque sempre l'obbligo di contribuire al proprio mantenimento mediante versamento dei propri proventi di qualsiasi natura essi siano; l'amministrazione comunale garantirà comunque il mantenimento di una quota per le spese personali.

E' possibile in presenza di determinate condizioni (desumibili dalla dichiarazione Isee socio sanitaria residenze): quali l'assenza di proprietà immobiliari e di patrimonio mobiliare, eccedente la franchigia prevista dalla normativa Isee richiedere un'agevolazione per il pagamento della quota di compartecipazione; tale agevolazione avrà valenza annuale.

L'entità del contributo comunale sarà definita con una proporzione di linearità inversa, sulla base valore Isee socio-sanitario residenze.

Si stabilisce inoltre che l'Amministrazione avrà la facoltà di definire livelli di flessibilità in aumento fino al 15% per quanto concerne la quota di compartecipazione al costo del servizio in presenza di valori Isee superiori a determinate soglie; tali aumenti si configurano come contributi di solidarietà rispetto ai cittadini impossibilitati a coprire l'intera quota di compartecipazione.

b) Centro Diurno

Il costo del servizio viene calcolato sulla base delle deliberazioni regionali inerenti le tariffe previste dal sistema di accreditamento.

La compartecipazione al costo della CD a carico dell'utente è fissata nelle deliberazioni regionali.

Gli ospiti dei servizi residenziali hanno l'obbligo di assumersi le spese relative alla quota di compartecipazione.

Si stabilisce che indipendentemente dalle agevolazioni spettanti l'utente ha comunque sempre l'obbligo di contribuire al proprio mantenimento mediante il versamento di un quota minima definita sulla base dei redditi non conteggiati nell'ISEE.

E' possibile in presenza di determinate condizioni (desumibili dalla dichiarazione Isee socio sanitaria): quali l'assenza di proprietà immobiliari, oltre alla casa in cui l'anziano vive e di patrimonio mobiliare, eccedente la franchigia prevista dalla normativa Isee richiedere un'agevolazione per il pagamento della quota di compartecipazione; tale agevolazione avrà valenza annuale.

L'entità del contributo comunale sarà definita con una proporzione di linearità inversa, sulla base valore Isee socio-sanitario.

La compartecipazione al costo del servizio di trasporto viene valorizzato separatamente sulla base della Deliberazione di Giunta comunale n.159/2014.

ART. 17 – SUGGERIMENTI E RECLAMI

Eventuali reclami e suggerimenti rispetto alle procedure di cui al presente Regolamento, vanno presentati in forma scritta, sufficientemente circostanziata e debitamente sottoscritta, ed indirizzati al Dirigente Responsabile del Servizio Gestione e Attivazione Servizi diretti e indiretti

Il Comune si impegna a rispondere per iscritto entro il termine di 30 giorni dal ricevimento.

ART. 18 – TRATTAMENTO DATI PERSONALI

In base a quanto previsto dal D.Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” i dati personali e le informazioni acquisiti sono oggetto di trattamento secondo le modalità e le cautele previste dal predetto Decreto Legislativo, rispettando i presupposti di legittimità, seguendo principi di correttezza, di trasparenza, di tutela della dignità e della riservatezza. Agli interessati o

alle persone presso le quali sono raccolti i dati, saranno date le informazioni di cui agli art. 13 (informativa sull'utilizzo e trattamento) e 22 (principi applicabili al trattamento dei dati sensibili e giudiziari) del Codice medesimo.

Il conferimento dei dati da parte degli interessati è da ritenersi obbligatorio per fruire del servizio. Ai sensi dell'art. 73 (altre finalità in ambito amministrativo e sociale) del Codice le finalità socio-assistenziali, con particolare riferimento alle attività oggetto del presente Regolamento sono da intendersi di rilevante interesse pubblico, e pertanto si ritiene autorizzato anche il trattamento di dati sensibili e giudiziari ai sensi degli artt. 20 e 21 del Codice medesimo. E' fatta salva la comunicazione dei dati eseguita in adempimento ad obbligo di legge o quando è necessaria per lo svolgimento del servizio oggetto del presente Regolamento.

ART. 19 – ENTRATA IN VIGORE E NORME TRANSITORIE

Il Presente Regolamento entrerà in vigore dal 15 giugno 2017, data in cui inizierà la raccolta delle nuove domande secondo i criteri previsti dal presente Regolamento; la prima graduatoria verrà approvata entro i quattro mesi successivi, durante i quali gli inserimenti di lungo periodo e di centro diurno saranno effettuati sulla base dell'ultima graduatoria valida.

Si specifica inoltre che gli adeguamenti relativi alle quote di compartecipazione decoreranno dal 1 gennaio 2018.

Si definisce, rimandando per gli anni successivi a deliberazioni di Giunta comunale all'interno dei parametri previsti dall'art. 13, che per l'anno 2018:

- la quota di compartecipazione a carico del cittadino per la permanenza presso la CRA è fissata in € 50,05 giornaliera;
- una percentuale di aumento del 5% della quota di compartecipazione per gli anziani inseriti in CRA con valore ISEE socio sanitario-residenze superiore a € 30.000,00; che pagheranno pertanto una tariffa giornaliera pari a € 52,55;
- il valore ISEE sulla base del quale verrà determinata l'agevolazione riguardante il pagamento della quota di compartecipazione della CRA è fissato in € 9.500,00;
- la quota mensile che deve essere garantita all'utente accolto presso la CRA per le spese minute e personali è pari a € 100,00;
- la quota di compartecipazione a carico del cittadino per il servizio di centro diurno è fissata in € 29,35 giornaliera;
- il valore ISEE sulla base del quale verrà determinata l'agevolazione riguardante il pagamento della quota di compartecipazione della CD è fissato in € 12.000,00.

Si rimanda alla Giunta comunale la ridefinizione, di norma annuale, delle quote sopra definite ed i valori ISEE di riferimento per il calcolo delle agevolazioni oltre ad ogni altro adempimento necessario e conseguente.